SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1993, n. **383**.

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1993, n. **384**.

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 16 settembre 1993.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo . . . . Pag. 9

DECRETO 16 settembre 1993.

Modificazione al decreto ministeriale 3 marzo 1993 recante individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989-91 . . . . Pag 10

DECRETO 25 settembre 1993.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di ottobre 1993 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale). Pag 10

Ministero delle finanze

DECRETO 26 luglio 1993.

Specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 89/622/CEE così come modificate dalla direttiva numero 92/41/CEE . . . . Pag. 11

DECRETO 29 settembre 1993.

Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione per l'esclusione dei beni immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell'impresa e di versamento dell'imposta sostitutiva, da parte dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale . . . . Pag. 12

Ministero della difesa

DECRETO 27 maggio 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Antonio Giagu Demartini e on. Antonio Patuelli. Pag. 14

Ministero della sanità

DECRETO 30 novembre 1992.

Adeguamento dell'indennità di abbattimento di ovini e caprini infetti da brucellosi . . . . Pag. 15

DECRETO 16 febbraio 1993.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini infetti da leucosi bovina enzootica. Pag. 16

DECRETO 13 settembre 1993.

Autorizzazione all'ospedale S. Maria della misericordia di Udine ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 17

DECRETO 27 settembre 1993.

Differimento della prescrivibilità di specialità medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale . . . . Pag. 17

Ministero dei trasporti

DECRETO 29 settembre 1993.

Prezzi dei contrassegni per ciclomotori e delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi . . . . Pag. 20

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 10 settembre 1993.

Autorizzazione alla Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo tutela giudiziaria. Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agropol», già «Polo cerealicolo del Polesine a r.l.», in Adria, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 21

DECRETO 16 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Adigetto» società cooperativa a responsabilità limitata, in Adria, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Modena

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 22

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CIRCOLARE 12 agosto 1993, n. 33.

Esportazione di cani randagi . . . . Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi». Pag. 23

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla direzione didattica di Mortara ad accettare una donazione Pag. 23

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici . . . . Pag. 24

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 29 settembre 1993 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 24

Ministero della sanità: Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuova specialità medicinale, modificazione di autorizzazione già concessa). Pag. 24

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti relativi a concessioni minerarie . . Pag. 25

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 25

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia a r.l. «Santa Gemma», in Cagliari, e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 30

Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni: Avviso agli obbligazionisti. . . . . Pag. 30

Regione Toscana: Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «Perla» . . . . Pag. 31

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 6 marzo 1993 riguardante: «Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1990 recante approvazione del finanziamento dei progetti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1993) . . . . Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 1993, n. 385.

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

93G0428

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1993, n. **383**.

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COSTA, *Ministro dei trasporti*
GALLO, *Ministro delle finanze*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0463

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1993, n. **384**.

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Vista la richiesta formulata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nella seduta del 30 gennaio 1992, intesa a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, nella parte relativa alla disciplina degli esami di idoneità professionale per i giornalisti;

Vista la nota del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in data 29 luglio 1992, con la quale è stato espresso parere favorevole alle modifiche apportate al testo originario dal Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Prova di idoneità professionale*). — *1.* La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge, consiste:

a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe dattiloscritte (da 60 battute ciascuna);

b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio

della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita.

Tale articolo non deve superare una pagina e mezzo dattiloscritta di 45 righe da 60 battute ciascuna.

2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare è richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

a) elementi di storia del giornalismo;

b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;

c) tecnica e pratica del giornalismo, elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;

d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore,

e) etica professionale;

f) i media nel sistema economico italiano.

3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti.».

Art. 2

1. L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Sessioni e commissioni*). — *1.* Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.

2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al presidente della corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'art. 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno venti giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'art. 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.

3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.

4. Ogni consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esami e lo trasmette, entro e non oltre il 1° febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve *curriculum* professionale.

5. I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonché direttamente dai consiglieri nazionali.

6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.

7. La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.

8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato

di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.

9. Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.

10. Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.

11. La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.

12. Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicate a tutti i consigli regionali o interregionali.

13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, puo indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate.».

Art. 3.

1. L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Ammissione alla prova di idoneità professionale*). — *1.* Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o piu testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.

2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.

4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.

5. Alla domanda va altresì allegato un *curriculum* concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.

7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

8. Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.».

Art. 4.

1. L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Svolgimento della prova scritta*). — *1.* La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.

2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.

3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame.

4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.

5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.

6. I candidati devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria.

7. È escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.

8. L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.».

Art. 5.

1. L'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (*Valutazione dei lavori*). — *1.* La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

2. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui e dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.

4. Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi sù ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazione espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.

5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. È pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.

6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.».

Art. 6.

1. L'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Ammissione alla prova orale*). — *1.* Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente art. 50.

2. A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

3. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.».

Art. 7.

1. L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (*Svolgimento della prova orale. Giudizio finale*). — *1.* La prova orale è pubblica.

2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.

3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.

4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.

5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.».

Art. 8.

1. L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri Stati della CEE*). — *1.* I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle regioni e province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.

2. Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.

3. In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei giornalisti, con funzioni di interprete.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1993
Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1

— Per il testo dell'intero art. 32 della legge n. 69/1963 si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 2

— Gli articoli 32 e 34 della legge n. 69/1963 così recitano.

«Art. 32. (*Prova di idoneità professionale*). — L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri due membri saranno nominati dal presidente della corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della commissione di esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento».

«Art. 34. (*Pratica giornalistica*). — La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro».

Note all'art. 3

— Il primo comma dell'art. 29 della legge n. 69/1963 prevede che: «Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32».

— Per il nuovo testo dell'art. 45 del D.P.R. n. 115/1965 si veda il precedente art. 2.

— Per il testo dell'intero art. 34 della citata legge n. 69/1963 si veda in nota all'art. 2.

L'art. 43 del D.P.R. n. 115/1965, come modificato dall'art. 10 del D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212, è così formulato:

«Art. 43. (*Dichiarazione di compiuta pratica*). — La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.

Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni È fatta, comunque, salva — ove ne ricorrano gli estremi — l'azione disciplinare prevista dall'art 48 della legge».

Nota all'art 6:

— Per il nuovo testo dell'art 50 del D P R n 115 1965 si veda il precedente art 5

Nota all'art. 8

— Per il testo dell'art. 32 della legge n. 69/1963 si veda in nota all'art. 2. Il testo dell'art. 33 della medesima legge è il seguente·

«Art. 33. (*Registro dei praticanti*). — Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art 34

Si applica il disposto del comma secondo dell'art 31

Per l'iscrizione nel rgistro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una commissione, composta da cinque membri, di cui quattro da nominarsi da ciascun consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno dieci anni di iscrizione Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il consiglio regionale o interregionale

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore»

93G0443

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 settembre 1993

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo con sede in Padova;

Vista la delibera del 3 settembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato:

la modifica dell'art. 7, comma 2, dello statuto:

la riformulazione dell'art. 18 delle disposizioni transitorie;

l'abolizione dell'art. 19 delle disposizioni transitorie:

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito:

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 7, comma 2, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo nonché la riformulazione dell'art. 18 e l'abolizione dell'art. 19 delle disposizioni transitorie, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 7

(Comma 2). Il presidente e i due vice presidenti sono nominati dal consiglio di amministrazione: due dei tre fra i cittadini residenti in provincia di Padova e uno dei tre fra i cittadini residenti in provincia di Rovigo.

Art. 18

(Comma 1) Il presidente ed il vice presidente in carica alla data del 3 settembre 1993 permangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati, cioè fino al 23 febbraio 1997. Ugualmente l'altro vice presidente che sarà nominato dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, per la prima volta resterà in carica fino al 23 febbraio 1997.

(Comma 2) Eliminato.

Art. 19

(Comma 1) Eliminato.
(Comma 2) Eliminato.
(Comma 3) Eliminato.
(Comma 4) Eliminato.

93A5376

DECRETO 16 settembre 1993.

Modificazione al decreto ministeriale 3 marzo 1993 recante individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989-91.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 1993), con il quale — ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67 — sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa rispettivamente agli anni 1989-91;

Visto, in particolare, l'art. 1 di detto decreto in cui è stabilito che i mutui in questione possono essere contratti con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 L.B.;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, recante attuazione della direttiva 89/646/CEE, con il quale sono stati introdotti mutamenti nell'ordinamento bancario;

Ritenuta la necessità di adeguare il citato decreto ministeriale 3 marzo 1993 alla normativa vigente;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 1993, concernente l'individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre mutui da destinare al finanziamentodella maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991, è sostituito dal seguente:

«I mutui di cui alle disposizioni citate nelle premesse, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991, possono essere contratti con tutte le banche operanti in Italia in base alla normativa vigente.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5377

DECRETO 25 settembre 1993

Tasso di riferimento da applicare nel mese di ottobre 1993 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle oprazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle

operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 26 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 12,65 per cento il tasso di riferimento per il mese di settembre 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di ottobre 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,05 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari all'11,05 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1993 è pari al 12,05 per cento.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A5414

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 1993.

Specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 89/622/CEE così come modificate dalla direttiva numero 92/41/CEE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i propri decreti ministeriali 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 11 novembre 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, recanti le specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/41/CEE recante modifiche alla citata direttiva 89/622/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco;

Considerato che, in attuazione della menzionata direttiva 92/41/CEE occorre rendere obbligatoria l'apposizione di specifiche avvertenze sanitarie anche sulle unità di condizionamento dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette in aggiunta e quella generale già prevista dalla normativa ministeriale sopraindicata;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad integrare le specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette conformemente alle prescrizioni della ripetuta direttiva n. 92/41/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 31 luglio 1990, come sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 16 luglio 1991 e modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Tutte le unità di condizionamento dei prodotti del tabacco debbono recare sulla faccia più visibile, in lingua italiana, l'avvertenza generale: "Nuoce gravemente alla salute" che, per le sigarette, dovrà coprire almeno il 4% della faccia stessa.

2. Per le sigarette ed il tabacco da fumo da usarsi per arrotolare le sigarette l'altra faccia più ampia del condizionamento deve recare, in lingua italiana, alternativamente una delle seguenti avvertenze che, per le sigarette, deve coprire almeno il 4% della faccia stessa:

1) "Il fumo provoca il cancro";

2) "Il fumo provoca malattie cardiovascolari";

3) "Donne incinte: il fumo nuoce alla salute del vostro bambino";

4) "Proteggete i bambini: non fate respirare loro il vostro fumo".

5) "Ogni anno il tabagismo fa più vittime degli incidenti stradali";

6) "Il fumo nuoce alle persone che vi circondano".

3. Le avvertenze specifiche di cui al comma 2 devono essere applicate sulle unità di condizionamento in modo da garantire che ciascuna di esse compaia su un'eguale quantità di imballaggi con una tolleranza del più o meno il 5%.

4. Oltre all'avvertenza generale di cui al comma 1 le unità di condizionamento dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, ad esclusione dei tabacchi da fiuto e da mastico, devono recare in lingua italiana, una delle seguenti avvertenze specifiche in modo che sia garantita l'alternanza effettiva di esse sugli imballaggi commercializzati:

1) "Il fumo provoca il cancro";

2) "Il fumo provoca malattie mortali";

3) "Il fumo nuoce alle persone che vi circondano";

4) "Il fumo provoca malattie cardiovascolari".

5. Oltre all'avvertenza generale di cui al comma 1 le unità di condizionamento dei tabacchi da fiuto e da mastico devono recare, in lingua italiana, l'avvertenza specifica seguente: "Provoca il cancro".

6. Le avvertenze richieste sulle due grandi facce di ciascun pacchetto di sigarette dovranno in ogni caso:

a) essere chiare e leggibili;

b) essere stampate su fondo contrastante;

c) non essere apposte in un punto dove potrebbero essere danneggiate all'apertura del pacchetto;

d) non essere apposte sulla custodia trasparente o altro involucro esterno al condizionamento medesimo.

7. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette l'avvertenza generale di cui al comma 1 e le avvertenze specifiche di cui ai commi 2, 4 e 5 sono stampate o apposte in modo inamovibile in un punto apparente su fondo contrastante e in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Non devono assolutamente essere nascoste, velate o separate con altre indicazioni o immagini. Ciascuna avvertenza deve inoltre coprire almeno l'1% della superficie totale dell'unità di condizionamento».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

2. Possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1994 i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al 31 dicembre 1993 e non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1993
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 297

93A5399

DECRETO 29 settembre 1993.

Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione per l'esclusione dei beni immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell'impresa e di versamento dell'imposta sostitutiva, da parte dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 40 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 77 del citato testo unico, disponendo che gli immobili di cui al comma 2 dell'art. 40 dello stesso testo unico si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti di cui al successivo art. 79, nel registro dei beni ammortizzabili;

Visto il comma 2 dello stesso art. 58, in base al quale l'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, può optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dell'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il successivo comma 3-*bis* del medesimo art. 58, introdotto dal comma 23, lettera *b)*, dell'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con il quale la possibilità di effettuare la menzionata opzione viene estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale;

Considerato che il comma 24, ultimo periodo, dell'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, stabilisce che la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere corrisposta mediante versamento diretto;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle imposte riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Ritenuta la necessità di istituire un nuovo codice tributo per il versamento dell'imposta di cui all'art. 62, comma 24, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 1991 con il quale è stata approvata la distinta mod. 8, modulario *F.*, Riscossione n. 8, per il versamento allo sportello del concessionario di alcune imposte sostitutive ed è stato stabilito che le stesse imposte possono essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario *F.*, Riscossione n. 11;

Considerato che per la riscossione, presso il concessionario delle entrate di cui all'art. 62, comma 24, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella già in uso;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 1992 - serie generale - n. 49, con il quale si stabilivano, tra l'altro, le modalità di versamento dell'imposta da parte degli imprenditori individuali di cui all'art. 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il predetto comma 24, ultimo periodo, dell'art. 62, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo:

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 58, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, per gli immobili strumentali per destinazione relativi alle attività aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale, devono, entro il 18 dicembre 1993, esercitare l'opzione ivi prevista mediante apposita dichiarazione, in carta libera, conforme allo schema allegato al presente decreto, da spedire, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione stessa.

2. Il mancato esercizio dell'opzione o l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva dovuta entro la suindicata data del 18 dicembre 1993, comporta che gli immobili strumentali di cui all'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, continuano ad essere considerati relativi all'impresa.

Art. 2.

1. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, determinata ai sensi dell'art. 58, comma 3-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'art. 62, comma 23, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ed indicata nella dichiarazione di opzione, deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione di opzione stessa e la seconda entro il mese di maggio 1994, utilizzando la distinta mod. 8, modulario *F.*, Riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario *F.*, Riscossione n. 11. Per il versamento dell'imposta va utilizzato il codice 2131, gruppo 56, la cui legenda è la seguente: «Imposta sostitutiva dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa».

2. Il periodo di riferimento da riportare nel modello di versamento o nel bollettino di conto corrente postale è l'anno 1993, per il quale si presenta la dichiarazione di opzione nella forma AA.AA.

3. Sulla dichiarazione di opzione di cui all'articolo precedente vanno riportati gli estremi del primo versamento e alla dichiarazione stessa va allegata copia della distinta mod. 8, rilasciata dal concessionario o, se il versamento è fatto utilizzando il canale postale, l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale. La copia della distinta o l'attestazione relativa al versamento della seconda rata deve essere trattenuta dal contribuente.

4. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 8 e 11 vanno integrate con il codice tributo indicato nel comma 1, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1993

Il Ministro: GALLO

Schema di dichiarazione

All'Ufficio delle entrate di

L'ente (denominazione) ....
con sede in ...., via ...., n. ..,
in possesso del codice fiscale ...., dichiara di optare, ai sensi dell'art. 58, commi 2 e 3-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei sottoindicati immobili strumentali per destinazione di cui all'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917.

IMMOBILI STRUMENTALI
PROVENIENTI DAL PATRIMONIO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

N. ord.	Categoria catastale	Rendita catastale	Partita catastale	Comune, località, provincia e indirizzo	Valore
1	....				
2 ..	....			....	
3	....			....	..
..	....				

Totale valore L

IMMOBILI STRUMENTALI ACQUISTATI IN REGIME DI IMPRESA

N. ord.	Categoria catastale	Rendita catastale	Partita catastale	Comune, località, provincia e indirizzo	Valore
1 .	... ...			.. ...	
2 .	.. ..			..	
3 ..	..			....	
.. ..	..			....	..

Totale valore L

imposta sostitutiva pari al 5% del valore degli immobili provenienti dal patrimonio relativo all'attività istituzionale . . . . L. ....

imposta sostitutiva pari al 10% del valore degli immobili acquistati in regime di impresa . . . L. ....

Totale valore L. ....

Estremi di versamento:
data del versamento....................
codice..
importo..

Si allega copia della distinta del mod. 8 rilasciata dal concessionario o dell'attestazione rilasciata dall'ufficio postale.

Firma del rappresentante.....................

93A5494

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 maggio 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Antonio Giagu Demartini e on. Antonio Patuelli.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 aprile 1993, con il quale il senatore avv. Fabio Fabbri, senatore della Repubblica, è stato nominato Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1993 con il quale il sen. Antonio Giagu Demartini, senatore della Repubblica, e l'on. dott. Antonio Patuelli, deputato al Parlamento, sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Al sen. Antonio Giagu Demartini, Sottosegretario di Stato alla Difesa è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

provvedimenti concernenti i circoli, le mense e i C.R.D.D.;

provvedimenti relativi alla costituzione e soppressione dei magazzini;

provvedimenti relativi alle scuole ed istituti scolastico-addestrativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, alla scuola militare «Nunziatella» ed al collegio navale «Morosini»;

assenso per iscritto alla comunicazione, rilascio di copie e pubblicazione di pareri del Consiglio di Stato;

provvedimenti concernenti i cappellani militari.

Lo stesso Sottosegretario è incaricato di seguire e coordinare i problemi del Ministero della difesa derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sul rifornimento idrico delle isole minori.

Il sen. Giagu Demartini è inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito e il comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Art. 2.

All'on. Antonio Patuelli, Sottosegretario di Stato alla Difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

provvedimenti concernenti l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta;

atti concernenti le convocazioni, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, delle commissioni di avanzamento del personale militare;

provvedimenti di destinazione di sottufficiali e militari di truppa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri per prestare servizio presso le rappresentanze italiane all'estero;

decreti di collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri di sottufficiali da utilizzare per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;

atti di diffida ai sensi dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37;

provvedimenti concernenti recupero alloggi di servizio;

provvedimenti concernenti la Croce rossa italiana;

decreti, determinazioni e direttive ministeriali e interministeriali in attuazione della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, per quanto di competenza del Ministro della difesa.

L'on. Antonio Patuelli è incaricato di seguire le problematiche relative alla rappresentanza militare, nonché di assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse allo sport e alle esercitazioni militari, firmando gli atti e provvedimenti inerenti a tali materie.

È altresì delegata la firma delle decisioni sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'autorità militare di diniego delle qualità di combattente nel caso previsto dalla lettera *a)* dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Lo stesso Sottosegretario è altresì incaricato di assumere provvedimenti in materia di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo nei confronti degli ufficiali di cui all'art. 75, secondo comma, del regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

L'on Patuelli è inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare nonché il comitato previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, relativa al passaggio al Ministero dei trasporti della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 3.

Ai fini delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, ai pareri del Consiglio di Stato, si intendono equiparati gli analoghi pareri dei comitati previsti dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare; 16 febbraio 1977, n. 38, concernente ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare e 16 giugno 1977, n. 372, concernente ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

Art. 4.

Sono comunque riservati all'esclusiva competenza del Ministro tutti i provvedimenti di contenuto generale nonché le determinazioni di indirizzo politico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 maggio 1993

Il Ministro: FABBRI

— — —

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359

93A5378

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 novembre 1992

Adeguamento dell'indennità di abbattimento di ovini e caprini infetti da brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1990 concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 per l'anno 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1989);

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1990 concernente la conferma per l'anno 1990 delle misure dell'indennità di abbattimento di cui al predetto decreto ministeriale 15 gennaio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 1991);

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere all'adeguamento per l'anno 1991 della misura della indennità di abbattimento degli animali della specie ovina e caprina infetti di brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 15874/22119 del 22 giugno 1991;

Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta del 28 ottobre 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1991 perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991, in L. 81.000 a capo.

Art. 2.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della brucellosi.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del tesoro*
MALVESTIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A5395

DECRETO 16 febbraio 1993.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini infetti da leucosi bovina enzootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985) concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1992, che si allega in copia, concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 per l'anno 1991 per la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina e bufalina;

Visto il decreto interministeriale 30 novembre 1992 che si allega in copia, concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 per l'anno 1991 per i soli animali della specie ovina e caprina;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1992 della misura delle indennità di abbattimento degli animali infetti di tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica dei bovini e della brucellosi degli ovini e caprini;

Visto il parere espresso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 5812/20328 del 16 marzo 1992;

Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta del 28 ottobre 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 488.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 895.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992.

3. La misura di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

4. La tabella allegata al decreto interministeriale 28 aprile 1992 dove sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti resta invariata.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché affetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 81.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti nel corso del 1992 perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1992 in L. 90.000.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Art. 4.

1. Il presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 16 febbraio 1993

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del tesoro*
MALVESTIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A5396

DECRETO 13 settembre 1993.

Autorizzazione all'ospedale S. Maria della misericordia di Udine ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1992 con il quale l'ospedale S. Maria della misericordia di Udine è stato autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 7 «Udinese» di Udine in data 12 marzo 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 giugno 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Maria della misericordia di Udine è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 maggio, il dott. Alberto Albertini, assistente di ruolo presso la divisione di chirurgia cardiotoracica dell'ospedale S. Maria della misericordia di Udine.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 7 «Udinese» di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1993

Il direttore generale: D'ARI

93A5397

DECRETO 27 settembre 1993.

Differimento della prescrivibilità di specialità medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Considerato che i richiamati provvedimenti autorizzativi indicavano il 1° ottobre 1993 come data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle specialità medicinali in questione;

Considerato che il competente Comitato interministeriale prezzi non ha ancora provveduto a determinare i prezzi delle specialità medicinali di cui trattasi;

Visto l'art. 8, comma 8, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale stabilisce, fra l'altro, che l'unità sanitaria locale corrisponde alle farmacie il prezzo dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito e nei limiti del prezzo fissato per i farmaci dai provvedimenti del C.I.P.;

Ritenuto che, per effetto di quanto previsto dal decreto legislativo ora richiamato, la decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto debba essere differita al momento dell'entrata in vigore dei prezzi stabiliti dal competente C.I.P.;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dei decreti ministeriali sottospecificati, la decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle specialità medicinali di seguito indicate è differita alla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dei prezzi ad essi relativi, stabiliti dal Comitato interministeriale prezzi:

Specialità medicinali	Società	Numero e data decreti	Estremi pubblicazione
SINEMET CR 30 cpr a rilascio controllato	Du Pont Pharma Italia S.r.l.	933/1992 del 12 dicembre 1992	*G.U.* n. 295 del 16 dicembre 1992
TILARIN flac. ml 30 soluzione nasale all'1%	Fisons Italchimici S.p.a.	994/1992 del 31 dicembre 1992	*G.U.* n. 12 del 16 gennaio 1993*
SOLACY 45 capsule	Lab. Serolam rappr. da Giuliani S.p.a.	995/1992 del 31 dicembre 1992	*G.U.* n. 12 del 16 gennaio 1993
FRINASE 20 confetti	Lifepharma S.r.l.	37/1993 del 25 gennaio 1993	*G.U.* n. 25 del 1° febbraio 1993
CLARINASE 20 confetti	Schering Plough S.p.a.	38/1993 del 25 gennaio 1993	*G.U.* n. 25 del 1° febbraio 1993
NAPREBEN 30 capsule mg 550 30 capsule mg 275 tubo g 50 gel al 10%	Lab. Bioch. Farm Lisapharma S.p.a.	40/1993 del 25 gennaio 1993	*G.U.* n. 25 del 1° febbraio 1993
APRENIN 30 capsule mg 275 30 capsule mg 550 tubo g 50 gel al 10%	Ist. Bioch. Pavese S.p.a.	43/1993 del 1° febbraio 1993	*G.U.* n. 38 del 16 febbraio 1993
LOSFERRON 30 compr. eff.	Prospa SA rappr. da SPA S.p.a.	45/1993 del 1° febbraio 1993	*G.U.* n. 38 del 16 febbraio 1993
PROCIANIDOL 30 capsule mg 50	Bruschettini S.r.l.	56/1993 del 1° febbraio 1993	*G.U.* n. 38 del 16 febbraio 1993
PSORCUTAN tubo g 30 pomata	Schering S.p.a.	57/1993 del 1° febbraio 1993	*G.U.* n. 38 del 16 febbraio 1993
DAIVONEX tubo g 30 pomata	Prodotti Formenti S.r.l.	58/1993 del 1° febbraio 1993	*G.U.* n. 38 del 16 febbraio 1993
EFRAREL 14 cpr mg 500 10 flac. orali mg 500 3 fiale mg 1000 im/iv	Mediolanum Farm. S.p.a.	91/1993 del 18 febbraio 1993	*G.U.* n. 49 del 1° marzo 1993
TIAPROFEN 30 cpr mg 300 30 bust. mg 300	Bioprogress S.p.a.	102/1993 del 18 febbraio 1993	*G.U.* n. 49 del 1° marzo 1993
ESTRACOMB TTS 4 sist. transdermici tipo A + 4 sist. transdermici tipo B	Ciba Geigy S.p.a.	123/1993 del 18 febbraio 1993	*G.U.* n. 49 del 1° marzo 1993
LASTICOM 20 cpr. riv. mg 2,2 1 flac. ml 10 spray nasale	Asta Medica AG rappr. da Asta Medica S.p.a.	124/1993 del 18 febbraio 1993	*G.U.* n. 49 del 1° marzo 1993
ASMELOR 20 cpr riv. mg 2,2 flac. ml 10 spray nasale	S.p.a. It. Lab. Bouty	125/1993 del 18 febbraio 1993	*G.U.* n. 49 del 1° marzo 1993

Specialità medicinali	Società	Numero e data decreti	Estremi pubblicazione
DENIBAN 12 cpr	Lirca Synthelabo S.r.l.	135/1993 del 5 marzo 1993	G.U. n. 62 del 16 marzo 1993
SULAMID 12 cpr	Lab. Baldacci S.p.a.	136/1993 del 5 marzo 1993	G.U. n. 62 del 16 marzo 1993
TUSSOLVINA fl. ml 30 gocce all'1% fl. ml 200 scir. allo 0,1%	Bioindustria Farm. S.p.a.	137/1993 del 5 marzo 1993	G.U. n. 62 del 16 marzo 1993
FLEBOMEDIL 30 cpr div. mg 300 30 cpr mg 600 a rilascio controllato	Ripari Gero S.p.a.	138/1993 del 5 marzo 1993	G.U. n. 62 del 16 marzo 1993
NEPITUSS fl. ml 30 gocce all'1% fl. ml 200 scir. allo 0,1%	Lifepharma S.r.l.	140/1993 del 5 marzo 1993	G.U. n. 62 del 16 marzo 1993
ESTROCLIM PLUS 4 sist. transdermici tipo A + 4 sist. transdermici tipo B	Sigma Tau - Ind. Farm. Riunite S.p.a.	147/1993 del 5 marzo 1993	G.U. n. 62 del 16 marzo 1993
ALLERGODIL 20 cpr riv. mg 2,2 fl. ml 10 spray nasale	Asta Medica S.p.a.	150/1993 del 5 marzo 1993	G.U. n. 62 del 16 marzo 1993
HUMEGON 1 flac. liof. + 1 fiala solv. IM	N.V. Organon rappr. da Organon Italia S.p.a.	161/1993 del 5 marzo 1993	G.U. n. 62 del 16 marzo 1993
PLACATUS fl. ml 200 scir. allo 0,1% fl. ml 30 gocce all'1%	Zilliken S.p.a.	163/1993 del 5 marzo 1993	G.U. n. 62 del 16 marzo 1993
ULTID 20 cpr mg 230 10 cpr mg 460	Salus Researches S.p.a.	209/1993 del 22 marzo 1993	G.U. n. 76 del 1° aprile 1993
DEPROX 10 cpr div. mg 2 14 cpr div. mg 5 14 cpr div. mg 10	Lab. Guidotti S.p.a.	369/1993 del 18 maggio 1993	G.U. n. 126 del 1° giugno 1993
TORANORM 14 cpr div. mg 10 5 f. mg 10 ml 2 E.V. 1 f. mg 200 ml 20 per inf. endovenosa lenta	Serpero S.p.a.	435/1993 del 7 giugno 1993	G.U. n. 139 del 16 giugno 1993
DIURAL 14 cpr div. mg 10 5 f. mg 10 ml 2 E.V. 1 f. mg 200 ml 20 per inf. endovenosa lenta	Ist. Farmacobiologico Malesci S.p.a.	436/1993 del 7 giugno 1993	G.U. n. 139 del 16 giugno 1993

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali.

Roma, 27 settembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A5423

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 settembre 1993.

Prezzi dei contrassegni per ciclomotori e delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Nuovo codice della strada», che stabilisce che il prezzo di vendita delle targhe di veicoli a motore o da essi rimorchiati è determinato sulla base di un costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 citato;

Visto l'art. 260, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», che stabilisce che il sistema di targatura individuato dal predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 239, comma 7, del decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto l'art. 261, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 che determina l'utilizzazione dei proventi delle maggiorazioni di cui all'art. 101 sopra citato;

Vista la lettera del 25 maggio 1993, Div. XII, n. 3042196, con la quale il Provveditorato generale dello Stato ha comunicato i costi di produzione delle targhe previste dall'art. 100 del decreto legislativo n. 285/1992, nonché dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori previsti dall'art. 97 del decreto legislativo n. 285/1992 citato;

Sentiti il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prezzo di vendita delle targhe e dei contrassegni indicati nelle premesse, a partire dal 1° ottobre 1993, è fissato nella misura seguente:

Categoria di veicoli	Costo di produzione	Quota di maggiorazione
Ciclomotori		
contrassegno di identificazione	12.300	6.150
Motoveicoli		
targa, anche se con sigla EE (*) o di prova	17.100	8.550
Autoveicoli		
targa anteriore + targa posteriore, anche se con sigla CD o EE (*)	34.200	17.100
targa di prova	18.400	9.200
Rimorchi di autoveicoli		
targa di immatricolazione .	18.400	9.200
targa ripetitrice	28.000	14.000
Macchine agricole		
targa delle macchine semoventi, anche se di prova.	17.100	8.550
targa di immatricolazione delle macchine trainate. .	18.400	9.200
targa ripetitrice	17.100	8.550
Macchine operatrici		
targa delle macchine semoventi anche se di prova .	17.100	8.550
targa d'immatricolazione delle macchine trainate . . .	18.400	9.200
targa ripetitrice	17.100	8.550

(*) Corredate di bollini autoadesivi.

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione nonché della quota di maggiorazione dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

2. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al capo IX - cap. 2371 e, per un terzo, al capo XV, cap. 2458, dello stato di previsione dell'entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al cap. 2458 sarà successivamente riassegnata, con le modalità di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici, rispettivamente nelle misure dell'80 per cento e del 20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° ottobre 1993.

Roma, 29 settembre 1993

Il Ministro: COSTA

93A5470

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 settembre 1993.

Autorizzazione alla Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo tutela giudiziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Sara assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 19 febbraio 1993 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 25 giugno 1993, n. 311078, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private.

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 giugno 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Sara assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5379

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agropol», già «Polo cerealicolo del Polesine a r.l.», in Adria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 marzo 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Agropol - Soc. coop. a r.l.» già «Polo cerealicolo del Polesine - Soc. coop. a r.l.», con sede in Adria (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Agropol - Soc. coop. a r.l.» già «Polo cerealicolo del Polesine - Soc. coop. a r.l.», con sede in Adria (Rovigo), costituita per rogito notaio Lidio Schiavi, rep. n. 32423 in data 6 dicembre 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Angelo Levi, std. piazza C. Grotto, 12, Adria (Rovigo), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5373

DECRETO 16 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Adigetto» società cooperativa a responsabilità limitata, in Adria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 maggio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Adigetto» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Adria (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Adigetto» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Adria (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Lidio Schiavi in data 30 gennaio 1987 repertorio n. 25702 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Cesare Camozza, studio via Silvestri, 2, int. 7/8, Rovigo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5374

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 19 febbraio 1991;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 19 marzo 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 343 dello statuto, relativo agli insegnamenti della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, il numero delle ore di attività didattica teorico-pratica, previsto per il primo anno di corso dell'indirizzo biochimico e chimico-analitico, è soppresso e sostituito dal seguente:

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO-ANALITICO.

1° Anno:

biochimica e chimica analitico-strumentale	ore	60
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia, scienze naturali)	»	60
biometria	»	140
elementi di matematica (obbligatorio per i laureati in farmacia e medicina e chirurgia)	»	60
biometria	»	80
morfologia e fisiopatologia umane	»	120
elementi di morfologia e fisiologia cellulare generale (obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze naturali)	»	60
biochimica generale	»	200
chimica fisica dei sistemi biologici	»	60
biochimica generale	»	60
biochimica applicata con esercitazioni	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 28 luglio 1993

Il rettore: VELLANI

93A5380

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 12 agosto 1993, n. 33.

Esportazione di cani randagi.

Alle regioni - Assessorati alla sanità

Alle province autonome - Assessorati alla sanità

Al Comando carabinieri NAS

Alle prefetture

Continuano a pervenire segnalazioni di affidamenti di cani randagi da parte di canili comunali o intercomunali o privati convenzionati a persone che spesso si presentano sotto l'egida di associazioni protezionistiche e che invece fungerebbero da intermediari con organizzazioni straniere che nulla hanno a che vedere con la protezione animale.

Si sarebbe infatti instaurato un vasto traffico di cani ma anche di gatti che, prelevati a cifre irrisorie in Italia, verrebbero dirottati e rivenduti a cifre più elevate in Germania federale, Austria e Svizzera ed anche in altri Paesi per essere destinati alla sperimentazione, vigendo in tali Paesi norme meno restrittive che in Italia.

Si raccomanda pertanto, per quanto di competenza, di attenersi scrupolosamente alla normativa vigente affinché distrazione o buonafede nell'affido degli animali non favoriscano il traffico in argomento.

Si richiama particolarmente che, a norma dell'art. 2 della legge n. 281 del 14 agosto 1991, i cani ospitati presso i canili devono essere tatuati, e non devono essere ceduti prima che sia trascorso il termine di 60 giorni, onde dare modo ai legittimi proprietari di rientrarne in possesso. Occorre quindi registrare i cani riportando numero del tatuaggio, data di ingresso nonché data di uscita e numero progressivo della scheda di affidamento. Inoltre nelle modalità di cessione degli animali, occorre una valutazione attenta relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati devono assicurare o nel caso si tratti di associazioni protezionistiche relativamente all'affidabilità delle stesse.

Si ritiene, che in attesa di intraprendere le più restrittive misure che si dovessero rendere necessarie, all'atto della cessione occorre mettere particolare cura nella compilazione della scheda di affido che deve riportare in modo chiaro gli elementi identificativi del soggetto che viene ceduto (razza, mantello, sesso, età approssimativa e tatuaggio), nonché la dichiarzione sottoscritta dell'affidatario che s'impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso di sé e a non cederlo se non previa segnalazione alla unità sanitaria locale competente. L'affidatario deve pertanto fornire l'esatto recapito dove l'animale sarà mantenuto che deve essere riportato sulla scheda assieme agli altri dati (nome, cognome, residenza, telefono, numero del documento di riconoscimento valido e luogo del rilascio); copia delle schede deve essere conservata presso il canile a disposizione per eventuali controlli, unitamente alla fotocopia del documento di identità dell'affidatario.

Sarà opportuno non cedere cani conto terzi ma direttamente all'interessato, valutando le motivazioni delle richieste caso per caso, e limitando, se occorre, il numero dei cani ceduti per persona, come pure non cedere cani in tempi differenti alla stessa persona se non dopo aver accertato o fatto accertare lo stato degli animali precedentemente prelevati. Egualmente con particolare cautela devono essere considerate le richieste che pervengono da parte di persone non residenti o addirittura residenti all'estero.

Si ravvisa l'opportunità di segnalare a questo Ministero, per esperire le necessarie indagini i casi sospetti soprattutto in relazione a cessioni o a richieste di cessioni ricorrenti nel tempo da parte della stessa persona o dello stesso Ente.

Si sollecita infine, per quelle regioni che già non lo avessero fatto, l'istituzione dell'anagrafe canina nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per razionalizzare il funzionamento o migliorarne la gestione.

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A5430

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Il decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 31 luglio 1993.

93A5432

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Mortara ad accettare una donazione

Con decreto n. 1766 div. II del 16 giugno 1993 del prefetto della provincia di Pavia la direttrice didattica di Mortara è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Olivetti mod. 290 del valore di L. 2.500.000 disposta dalla Banca popolare commercio e industria di Mortara.

93A5388

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale 559/C.8424.XV.J(82) del 27 luglio 1993 l'artificio pirotecnico denominato: «Leone» che la ditta Pasquale Basile intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Terzigno (Napoli), località Bosco Mauro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale 559/C.7608.XV-J(205) del 5 agosto 1993, l'artificio pirotecnico denominato: «040034 Razzo Omega» (d.f. 040034 Razzo Omega) che la ditta Pyrogiochi di Giuseppe Turini & C. S.a.s., con sede in Ponsacco (Pisa), intende importare dalla ditta Zbrojovka Vsetin a.S. - Jablunka - Repubblica Ceca, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale 559/C.4905.XV-J(198) del 25 agosto 1993 l'artificio pirotecnico denominato: «Stella cometa» che la ditta «Stabilimento pirotecnico G. Dal Corso di Giovanni Dal Corso & C. S.n.c.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Salzano (Bolzano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A5387

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 settembre 1993

Dollaro USA	1573,19
ECU	1856,68
Marco tedesco	978,05
Franco francese	279,60
Lira sterlina	2382,60
Fiorino olandese	870,80
Franco belga	45,448
Peseta spagnola	12,092
Corona danese	240,90
Lira irlandese	2278,92
Dracma greca	6,778
Escudo portoghese	9,499
Dollaro canadese	1188,21
Yen giapponese	14,947
Franco svizzero	1116,13
Scellino austriaco	139,01
Corona norvegese	222,91
Corona svedese	195,77
Marco finlandese	273,60
Dollaro australiano	1018,17

93A5495

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuova specialità medicinale, modificazione di autorizzazione già concessa).

Con il decreto ministeriale di seguito indicato, è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata specialità medicinale:

Decreto n. 552/1993 del 20 settembre 1993

Specialità medicinale «MUCO 4» (neltenexina) nelle forme: compresse x mg 37,4, bustine uso orale x mg 37,4, sospensione allo 0,748%, supposte da mg 19,4 e supposte da mg 38,8.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo n. 40, codice fiscale 00867200156.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta sia dalla società Pulitzer italiana S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, sia dalla società Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, numero A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 30 compresse da mg 37,4;
n. A.I.C.: 027425014 (in base 10) 0U4Y7Q (in base 32);
prezzo: L. 34.800 (*);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata;

2) 30 bustine da mg 37,4 uso orale;
n. A.I.C.: 027425038 (in base 10) 0U4Y8G (in base 32);
prezzo: L. 34.800 (*);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata;

3) flacone x ml 120 di sospensione allo 0,748%;
n. A.I.C.: 027425077 (in base 10) 0U4Y9P (in base 32);
prezzo: L. 29.400 (*);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata;

4) 10 supposte da mg 19,4;
n. A.I.C.: 027425065 (in base 10) 0U4Y99 (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

5) 10 supposte da mg 38,8;
n. A.I.C.: 027425053 (in base 10) 0U4Y8X (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Per le tre confezioni prescrivibili da S.S.N. con decorrenza immediata la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%.

Composizione:

ogni compressa da mg 37,4 contiene: principio attivo: Neltenexina monoidrato mg 37,4; eccipienti: cellulosa microcristallina F.U. mg 310,6, magnesio stearato F.U. mg 2,0;

ogni bustina da mg 37,4 contiene: principio attivo: Neltenexina monoidrato mg 37,4; eccipienti: saccarosio F.U. mg 2760, sodio citrato F.U. mg 150, acido silicico F.U. mg 10, saccarina sodica F.U. mg 28, aroma ciliegia mg 15;

ogni flacone da ml 120 di sospensione allo 0,748% contiene: principio attivo: Neltenexina monoidrato g 0,898; eccipienti: gomma xantan g 0,550, sodio fosfato bibasico F.U. g 1,160, potassio fosfato monobasico F.U. g 0,011, sorbitolo soluzione al 70% F.U. ml 72, sodio citrato F.U. g 0,320, metile p-idrossibenzoato F.U. g 0,180, propile p-idrossibenzoato F.U. g 0,018, aroma amarena g 0,015, acqua depurata F.U. q.b. a ml 120;

ogni supposta da mg 19,4 contiene: principio attivo: Neltenexina cloridrato mg 19,4; eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi mg 930,6;

ogni supposta da mg 38,8 contiene: principio attivo: Neltenexina cloridrato mg 38,8; eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi mg 1.861,2.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 30 settembre 1993.

(*) I prezzi su indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 278/1993.

Con il decreto di seguito indicato, sono state apportate le sottospecificate modifiche alla autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità medicinale:

Decreto n. 553/1993 del 20 settembre 1993

Specialità medicinale: «EFRIVIR» (aciclovir), nelle seguenti preparazioni e confezioni:

25 compresse da 200 mg, n. A.I.C.: 027534015 (in base 10) 0U88PZ (in base 32);

tubetto da g 3 di crema, n. A.I.C.: 027534027 (in base 10) 0U88QC (in base 32);

tubetto da g 10 di crema, n. A.I.C.: 027534078 (in base 10) 0U88RY (in base 32);

25 compresse da 400 mg, n. A.I.C.: 027534054 (in base 10) 0U88R6 (in base 32).

Titolare A.I.C.: società Magis farmaceutici S.p.a. di Brescia, con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34-36-38, codice fiscale 00312600174.

Modifiche apportate: Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio n. 24, codice fiscale 00826170334.

Produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Wellcome Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

ogni compressa da 200 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio mg 213,6; cellulosa microcristallina mg 53,4; glicollato di amido e sodio mg 20; polivinilpirrolidone mg 10; magnesio stearato mg 4;

ogni 100 g di crema contengono: principio attivo: invariato. Eccipienti: polossamero 407 g 1; alcool cetostearilico g 6,75; sodio laurilsolfato g 0,75; vaselina bianca g 12,50; paraffina liquida g 5; glicol propilenico g 40, acqua depurata q.b. a g 100;

ogni compressa da 400 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 62,6; glicollato di amido e sodio mg 20; polivinilpirrolidone mg 12,5; magnesio stearato mg 4; ossido di ferro rosso (E 172) mg 0,4.

Decorrenza di efficacia del decreto: 30 settembre 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, avente la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

93A5433

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 11 maggio 1993, la concessione di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C e argille per porcellana e terraglia forte - Virauda cava grande - nei comuni di Lozzolo e Roasio (Vercelli) intestata alla società Industria generale ceramiche S.p.a., con sede legale in Borgo Valsugana (Trento), via della Fossa n. 16, è estesa ai minerali di Feldspato ed Associati.

Con decreto distrettuale 25 febbraio 1993, la concessione mineraria di Marna da Cemento - Barbalaita - in comune di Schio (Vicenza), della quale è titolare la soc. Esco S.r.l., via Marostica, 380, Dueville (Vicenza), viene ridotta di superficie da Ha 90 a Ha 45, a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Con decreto distrettuale 26 marzo 1993 la concessione di terre refrattarie - Monte Mandarosa - nei comuni di S. Giovanni Ilarione (Verona) e Chiampo (Vicenza) di cui è titolare la Serlam S.r.l., con sede a Verona, viale del Lavoro, 24/C, è rinnovata per la durata di anni quindici a decorrere dal 7 marzo 1993.

93A5405

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gruppo plastico industriale, con sede in Nichelino (Torino) e unità di Copiano (Pavia), Grugliasco (Torino), Nichelino (Torino), San Benigno (Torino), e uffici enti centrali Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Contitech Ages, con sede in Santena (Torino) e unità di Santena e Ciriè (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Boge Italia, con sede in Villar Perosa (Torino) e unità di Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1993 con decorrenza 7 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 giugno 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valeo Vision, con sede in Santena (Torino) e unità di Rivalta (Torino), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine Canavesane - Ocsa Degra, con sede in Favria (Torino) e unità di Favria e Salassa (Torino), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993;

Con decreto ministeriale 5 luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cigiesse, dal 23 dicembre 1992 *Valtellina S.p.a.*, con sede in Gorle (Bergamo), con sede in Rimini (Forlì) e unità di Cesena (Forlì), Forlì e Rimini (Forlì), per il periodo dal 23 dicembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 23 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lovere Sidermeccanica, con sede in Lovere (Bergamo) e unità di Lovere (Bergamo) e Pisogne (Brescia), per il periodo dal 30 dicembre 1992 al 29 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 30 dicembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Forneria, con sede in Novara, limitatamente alla unità di Cornaredo (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alfa Chemicals italiana, con sede in Bologna, limitatamente all'unità di Pontecchio M. (Bologna), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1992 con decorrenza 30 giugno 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 12463/11;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Auschem, con sede in Milano, unità di Milano e stabilimento di Bergamo, div. elastomeri, per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metalplastiche italiane, con sede in Casalmaiocco (Milano) e unità di Casalmaiocco (Milano), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Contributo addizionale: no, concordato preventivo dal 24 dicembre 1991.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tessilera Jacquard, con sede in Pare (Como) e unità di Barlassina (Milano) e Paré (Como), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cerestar bioproducts Italia branch of Cerestar bioproducts BV, con sede in Milano e unità di Casei Gerola (Pavia), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.P.E. con sede in Potenza e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 1° luglio 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12887/1;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.P.E. , con sede in Potenza e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12887/2.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Realizzazione della II Università di Salerno; lavoratori sospesi dal 27 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

2) Crisi occupazionale area del comune di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno, sospesi dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

3) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n 219/81 per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

4) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione della opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

5) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del terzo e quarto lotto dell'Acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

6) Area dei comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ente appaltante Consorzio di bonifica di Caserta; lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

7) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. 264 e la s.p. Cancello Arnone-Villa Literno» appaltata dall'ANAS; lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

8) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. 264 e la s.s Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'ANAS. Lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

9) Area dei comuni di S Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215. collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10) Area dei comuni di Arienzo e S Felice a Cancello (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori relativi al disinquinamento del Golfo di Napoli - PS3 125 - resisi disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1991

11) Area dei comuni in provincia di Salerno — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS3/141 - Disinquinamento del golfo di Napoli. Lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

12) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, prog. PS29/250 e PS29/252 finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988

13) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta) — Realizzazione dello «Scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dall'Ente Ferrovia dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

14) Area del comune di Giugliano (Napoli) — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Acquedotto Regi Lagni, 1° prog. 23/484a, 2° prog. 23/783a, 3° lotto sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta - Bacino inferiore del Volturno. Lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993.
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

15) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'Amministrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988

decreto-legge n 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

16) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, S. Valentino Torio, e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «linea ferroviaria a monte del Vesuvio» finanziata dall'Ente Ferrovia dello Stato: lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993.
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

17) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli nord e modifica rami di svincolo della stazione Caserta sud, finanziati dall'ANAS e resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

18) Area dei comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro polifunzionale della protezione civile» finanziato dal Ministero della difesa e B.E.I.; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988.

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

19) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni» - 1° prog. 23/484a, 2° prog. 23/783a, 3° prog. sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta bacino inferiore del Volturno: lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

20) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 27 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1979.

21) Area industriale di Ragusa. — Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

22) Area del comune di Gela (Caltanissetta). — Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1981.

2) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori concernenti il prog. PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, costruzione vasche di depurazione; lavoratori disponibili dal 30 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

3) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

4) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della II Università della Campania, 3° stralcio; lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

5) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B, disinquinamento del golfo di Napoli, rete canali e collettori, nell'area casertana sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

6) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: a) PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori dell'area casertana; b) PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento 1° lotto funzionale; c) PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione; lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

8) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale P53/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

9) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Campania occidentale, 4° lotto progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

10) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del Centro polifunzionale della protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data

decreto-legge n. 148/93,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

11) Area del comune di S Prisco (Caserta) — Realizzazione del progetto PS29/108, 5° lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dalla ex Casmez, lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data·

decreto-legge n. 148/93,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988

12) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgherie (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla strada statale - tronco Vallo della Lucania - Policastro Busentino, 4ª lotto, progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

13) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez, lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data·

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

14) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

15) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data.

decreto-legge n 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art 22, sesto comma, della legge n. 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 o entro tre mesi da tale data.

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

2) Area del comune di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta) — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno progetto PS3 123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data

decreto-legge n 148/93,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993.
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985

3) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta) — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, prog PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data

decreto-legge n 148 93,
proroga dal 12 febbraio 1993 all 11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987

4) Area di comuni di Capua e Maddaloni (Caserta) — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla strada statale n 7 e strada statale n 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta 1° lotto della strada statale n 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta, lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data

decreto-legge n 148 93,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982

5) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta) — Realizzazione dei lavori di completamento del 1° lotto dell'opera pubblica variante alla strada statale n 7 e strada statale n 26 5 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta, lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data

decreto-legge n 148 93,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

6) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta) — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 o entro tre mesi da tale data

legge n 460/92,
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993,
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

7) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta) — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 o entro tre mesi da tale data

decreto-legge n 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

8) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S Antimo e Giugliano (Napoli) — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data

decreto-legge n 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

9) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli) — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data.

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

10) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S Antimo e Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del Golfo di Napoli, lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

11) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici dal Vallo di Diano, 2° lotto; 2) progetto AC8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica 4° e 5° lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica 2° e 3° lotto, progetti 23/50447 e 23/479. Lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

12) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

13) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147 1° assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

14) Area della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli (Salerno), progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 od entro dodici mesi dal tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

15) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10 tit. II, legge n. 183/76; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

16) Area del comprensorio Sele Diano Cilento, comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine, Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino, tutti in provincia di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

17) Crisi occupazionale area del Comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico ENEL» finanziato con fondi ENEL e BEI, resisi disponibili dal 6 settembre 1986, od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

18) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della Centrale Idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI; lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 148/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

93A5359

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia a r.l. «Santa Gemma», in Cagliari, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1993, ai sensi dell'art 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia a r.l. «Santa Gemma», con sede in Cagliari, costituita il 28 dicembre 1960 per rogito notaio dott.ssa Anna Maria Cara, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Aledda Antonio, via S. Fermo, 13, Pirri (Cagliari).

93A5385

FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° ottobre 1993 è pagabile presso le banche sottoindicate, la diciassettesima cedola d'interesse relativa al semestre aprile 1993-settembre 1993 del prestito obbligazionario 1985/1995, indicizzato 2ª emissione, di nominali L. 1.000 miliardi, nella misura del 5,30%.

Banca nazionale delle comunicazioni S.p a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r l. - Credito artigiano

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di luglio 1993 e agosto 1993 è risultato pari al 8,841%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di luglio 1993 e agosto 1993, è risultato pari al 8,529%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'8,633% equivalente al tasso semestrale del 4,25%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre ottobre 1993-marzo 1994 scadenza 1° aprile 1994, cedola n. 18, un interesse del 4,25%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il diciottesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della diciassettesima cedola (0,425%).

Pertanto, tenuto conto della maggiorazione dei semestri precedenti (9,325%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 9,75%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

93A5492

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «Perla»

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5530 del 21 giugno 1993, esecutiva ai sensi di legge, la società Santafiora S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione in Monte San Savino, località Giardino n. 260, provincia di Arezzo, è stata autorizzata alla vendita per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale denominata «Perla» proveniente dal pozzo Perla 1 già autorizzato con delibera della giunta regionale Toscana n. 5503 del 27 maggio 1985 miscelata con l'acqua minerale che scaturisce dal pozzo Perla 2.

La miscela delle predette acque deve rispettare la seguente proporzione 50% pozzo Perla 1 e 50% pozzo Perla 2, in modo tale che la composizione chimica della miscela stessa da riportare in etichetta risulti essere quella riscontrata dall'analisi chimica e fisico-chimica effettuata dal S.M.P. dell'unità sanitaria locale n. 10/A - Firenze, in data 22 maggio 1992.

93A5389

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 6 marzo 1993 riguardante: «Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1990 recante approvazione del finanziamento dei progetti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1993).

L'allegato 1 riportato alla pag. 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in calce al decreto citato in epigrafe, deve intendersi come non apposto, in quanto erroneamente inserito, e perché ad esso estraneo, ma costituente parte integrante di altro decreto pubblicato alle pagine 28 e 29 della medesima *Gazzetta Ufficiale*, in calce al quale è stato regolarmente riprodotto.

93A5440

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 0 0 9 3 *

L. 1.300